



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. [REDACTED] / [REDACTED] R.G.

Il Giudice

nel giudizio civile indicato su a margine tra

[REDACTED] (Avv. ti [REDACTED])

- Parti attrici -

[REDACTED] (Avv. [REDACTED])

- Parte convenuta -

letti gli atti e sciolta la riserva (verb. ud. 12/9/2017), ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

rilevato, quanto alle questioni preliminari sollevate dalla difesa della convenuta, che:

- non sussiste la nullità della citazione eccettata in relazione al requisito di cui all'art. 163 n. 2 c.p.c., atteso che, anche laddove si voglia considerare viziata per assoluta incertezza (art. 164 co. 1 c.p.c.) l'indicazione del soggetto formalmente evocato in giudizio dalle attrici (l'[REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] priva di personalità giuridica, in luogo della Società di capitali cui essa appartiene), la rituale e tempestiva costituzione in giudizio della parte effettivamente titolare del diritto di contraddire ([REDACTED] [REDACTED] [REDACTED]) ha senz'altro comportato la sanatoria *ex tunc*, ai sensi dell'art. 164 co. 3 c.p.c.;
- all'omesso esperimento in via preliminare del tentativo di mediazione, cui le attrici dovevano considerarsi obbligate ai sensi dell'art. 5 co.1 *bis* d.lgs. 28/2010 (attesa la proposizione cumulativa, nella specie, delle azioni di contraffazione e di nullità del marchio, non può non essere portato alle sue conseguenze logico-giuridiche l'insegnamento consolidato della Suprema Corte in forza del quale l'azione di contraffazione del marchio d'impresa ha natura reale e tutela il diritto assoluto all'uso esclusivo del segno come bene autonomo, sulla base del riscontro della confondibilità dei marchi: v. Cass. nn. 6193/2008, 13592/1999 e 9617/1998), deve porsi rimedio disponendo l'assegnazione del termine di cui all'art. 5, co. 1 *bis*, penultimo periodo, l. cit.

p.q.m.



TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

I) ASSEGNA alle attrici il termine di 15 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la presentazione della domanda di mediazione ai sensi del decreto legislativo n. 28 del 2010;

II) RINVIA la causa all'udienza del ~~21/09/2017~~, per la verifica di quanto innanzi e per gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 183 c.p.c.

Si comunichi.

Bari, 12/09/2017

Il Giudice – *Antonio Ruffino*

